

TRIBUNALE DI PISTOIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott. Giuseppe De Marzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1088/2006 del Ruolo della Sezione controversie di lavoro

TRA

X Y, con l'avv. L. B.

- Ricorrente -

E

Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, con l'avv. prof.

M. Z. e l'avv. D. B.

- Resistente-

OGGETTO: indennità maternità

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28 novembre 2006, X Y, premesso: che in data 29 giugno 2004 il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva disposto l'affidamento provvisorio di una minore di tre mesi ai coniugi G. G. e X Y; che in data 2 luglio 2004 era intervenuto l'effettivo ingresso in famiglia; che in data 11 dicembre 2004 ella aveva inviato all'INARCASSA richiesta di attribuzione di indennità di maternità, ai sensi del d. lgs.

2

151/2001, allegando la documentazione richiesta; che in data 14 febbraio 2005, l'INARCASSA aveva inviato lettera di «reiezione della domanda di indennità di adozione/affidamento preadottivo», sottolineando che «la normativa vigente riconosce l'indennità solamente nel caso di adozione o affidamento preadottivo»; che in data 15 marzo 2005, ella aveva presentato ricorso amministrativo avverso la decisione negativa; che il 12 settembre 2005 le era stato notificato il rigetto del ricorso; che con decreto del 12 agosto 2005, il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva disposto l'affidamento preadottivo con decorrenza dal 31 dicembre 2004; che, con raccomandata del 22 novembre 2005, ella aveva presentato nuova domanda intesa ad ottenere l'indennità di maternità; che, oltre sette mesi dopo, INARCASSA aveva comunicato che la domanda non poteva essere accolta, in quanto presentata oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso in famiglia; che l'art. 72 d. lgs. 151/2001 non qualifica in alcun modo l'affidamento, con la conseguenza che illegittima appariva la limitazione dell'ambito applicativo della norma al solo caso di affidamento preadottivo; che pertanto le spettava l'indennità nella misura di euro 4.075,00; tutto ciò premesso, ha chiesto la condanna dell'INARCASSA al pagamento della somma sopra indicata.

Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha contestato il fondamento della pretesa, sottolineando che l'art. 15 della l. n. 53 del 2000 ha attribuito al Governo il mero potere di

3

coordinamento formale delle disposizioni previgenti, che potevano essere modificate nei soli limiti necessari a garantire la coerenza logica e sistematica della normativa. Pertanto nel t.u. approvato con il d. lgs. 151/2001 erano confluite, con la medesima portata dispositiva, le stesse norme previgenti e, per quanto interessa in questa sede, la regola

dettata dall'art. 3 l. n. 379 del 1990, a mente della quale l'indennità di cui al precedente art. 1 spetta solo per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione. Tale risultato esegetico, secondo la convenuta, deriva dal fondamentale canone ermeneutico che impone di intendere le norme in senso conforme alla Costituzione e, nel caso di specie, all'art. 76 della Carta fondamentale con riferimento ai limiti del potere normativo del Governo, quali emergenti dalla legge delega. La convenuta ha aggiunto che anche un'interpretazione sistematica del complesso normativo conduce ad escludere che il mancato riferimento nell'art. 72 sopra citato all'affidamento preadottivo abbia rilevanza decisiva. All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

L'art. 72, comma 1 del d. lgs. 151/2001 dispone che l'indennità di cui all'art. 70, ossia l'indennità di maternità

4

spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

L'art. 1 della l. 379/1990, al contrario, prevedeva che l'indennità di maternità spettasse per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione (e sempre a condizione che il minore non avesse superato i sei anni di età).

Secondo la tesi difensiva della resistente, il diverso tenore letterale dei due articoli non potrebbe condurre al riconoscimento dell'indennità in questione in ogni caso di affidamento di minore, dal momento che tale interpretazione, attribuendo all'art. 72, comma 1 d.lgs. 151/2001 una portata più ampia di quella che emerge dall'art. 1 della l. 379/1990, presupporrebbe l'illegittimo superamento da parte del Governo, in sede di redazione dell'art. 72 cit., dei limiti posti dall'art. 15 della legge 53/2000.

L'art. 15, in particolare, è così formulato: «Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

5

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico».

Il criterio di cui alla lett. c) comporterebbe la necessità di recepire nel testo unico le norme previgenti con la stessa portata precettiva.

In realtà, come chiarito dal Consiglio di Stato, in sede di emanazione del parere del 15 gennaio 2001 sull'articolato del t.u., «l'amministrazione ha tenuto legittimamente conto delle numerose sentenze emanate in materia dalla Corte Costituzionale».

L'obiettivo della necessaria coerenza sistematica della normativa non poteva infatti adeguatamente essere realizzato senza considerare i valori costituzionali sottesi alla

6

disciplina, così come essi sono stati intesi dal giudice delle leggi.

È noto, infatti, che la determinazione dei principi e criteri direttivi richiesti dall'art. 76 Cost. per una valida delegazione legislativa non può eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio della delega, dovendo detti principi e criteri consentire al potere delegato, pur entro i limiti ed i fini prefissati, di valutare le particolari situazioni da regolare nella fisiologica attività di «riempimento» che lega i due livelli normativi (Corte cost. 8/1999).

Per quanto rileva ai fini del decidere, deve allora considerarsi, in primo luogo, che il legislatore delegato ha senz'altro distinto, ove lo ha ritenuto opportuno, l'affidamento (ossia qualunque tipologia di affidamento) dall'affidamento preadottivo (art. 26, 27, 36, 37).

Ciò non vuol dire, naturalmente, ignorare le distinzioni tra le varie ipotesi di affidamento, ma piuttosto interrogarsi sulla rilevanza che i tratti differenziali dei due istituti hanno rispetto ai presupposti dell'attribuzione dell'indennità di maternità.

Come riconosciuto da Corte cost. 332/1988, puntualmente ricordata dal citato parere del Consiglio di Stato del 15 gennaio 2001, non vi è dubbio che l'istituto dell'affidamento provvisorio abbia svolto - al di là di ogni discussione sul modo in cui in concreto vi si è fatto ricorso - in misura

7

crescente una sua peculiare funzione sino ad indurre il legislatore a dare ad esso una rinnovata e organica disciplina con la l. n. 184 del 1983. Nell'affidamento provvisorio assume infatti predominante rilievo la situazione concreta del bambino che si trova in una condizione - sia pur transitoria - di abbandono, cui corrispondono, per l'affidatario, particolari doveri di cura e di assistenza, indipendentemente dagli sviluppi che l'affidamento potrà assumere in funzione della costituzione di un rapporto preadottivo.

A tal proposito il giudice delle leggi ha aggiunto che la transitorietà della situazione e l'incertezza dei suoi esiti, anziché attenuare, accrescono le esigenze di protezione del minore. L'affidamento provvisorio determina perciò in ogni caso tra il minore medesimo e il soggetto affidatario un rapporto degno di tutela.

Da tali premesse, la Corte costituzionale ha tratto le conseguenze del rilievo crescente e centrale attribuito alla tutela dell'interesse dell'infante e dell'inammissibilità, alla luce delle norme costituzionali, della diversa considerazione dell'interesse del bambino in relazione al suo status

giuridico, nonché l'impossibilità di ritenere che la provvisorietà dell'affidamento possa giustificare la esclusione della operatività di istituti che - consentendo una maggiore presenza e attenzione del soggetto affidatario - sono volti essenzialmente, quando non esclusivamente, ad agevolare il

8

processo di sviluppo anche relazionale ed effettivo del bambino, soprattutto in situazioni particolarmente delicate, quale è quella dell'affidamento provvisorio.

La sentenza si occupa, tra l'altro, del diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità.

Ma il fatto che, con riferimento alle libere professioniste, si discuta della sola indennità non deve stupire, in ragione delle diverse modalità di organizzazione del lavoro da parte di queste ultime rispetto al lavoratore subordinato.

In realtà, fermo il risultato acquisito dalla giurisprudenza costituzionale sopra citata quanto all'identità di protezione da assicurare ai minori in tutte le ipotesi di affidamento, occorre interrogarsi sulla funzione dell'indennità di maternità della quale si discute.

A dispetto della denominazione, essa non presuppone affatto la realizzazione di un rapporto formale di filiazione, come dimostra anche l'interpretazione restrittiva propugnata dalla resistente. Ed infatti nulla assicura che l'affidamento preadottivo si evolverà nell'emanazione del decreto di adozione di cui agli artt. 25 ss. della l. 184/1983.

Pertanto, senza che la denominazione dell'istituto debba trarre in inganno, occorre considerare che l'indennità, ai sensi dell'art. 72 d.lgs. 151/2001 «spetta per l'ingresso del bambino adottato o affidato».

9

È evidente che il legislatore ha attribuito rilievo al dato fattuale dell'inserimento del minore in un nuovo nucleo e ha previsto una provvidenza che è correlata alle specificità del lavoro autonomo.

In definitiva, il legislatore, per garantire il proficuo inserimento del minore al di sotto dei sei anni, ha previsto una provvidenza che mira ad assicurare al professionista la possibilità di ridurre il tempo dedicato alla propria attività lavorativa per impegnarsi con profitto nella relazione con il minore, senza per questo soffrire una diminuzione significativa del proprio tenore di vita.

Ne resta confermato lo stretto legame tra cura degli interessi del minore e indennità di maternità (sul punto, si v. anche, proprio a proposito degli art. 70 e 72 del d.lgs. 151/2001, Corte cost. 385/2005).

Il carattere fondamentale degli interessi assunti dall'ordinamento a fondamento dell'attribuzione dell'indennità giustifica allora la scelta del legislatore delegato di eliminare il riferimento esclusivo all'affidamento preadottivo come condizione di accesso al beneficio e con esso l'evidente ed irragionevole disparità di trattamento introdotta dalla precedente previsione, a fronte di identiche esigenze protettive del minore.

10

Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché delle questioni trattate,

si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, dott. Giuseppe De Marzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da X Y nei confronti di Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, la accoglie e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 4.075,00, quale importo minimo spettante a titolo di indennità di maternità, oltre interessi legali come per legge, nonché al pagamento delle spese del processo, liquidate in euro 1.500,00 per diritti e onorari, cui devono aggiungersi rimborso spese generali, iva e cap come per legge.

Pistoia, 9 febbraio 2007